



Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

Ordinanza Sindacale N. Reg 115 del 29/03/2021

Oggetto: ORDINANZA EX ART 50, COMMA 5 DEL D.LGS 267/00 A TUTELA DELLA SALUTE ED IGIENE PUBBLICA - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI SITA IN VIA SALTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZINI-FERMI.

IL SINDACO

VISTI:

- **Il Decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis e dell'art. 4;
- **Il Decreto-legge** 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- **Il Decreto-legge** 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- **Il Decreto-legge** 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- **Il Decreto-legge** 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
- **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

- **l'ordinanza del Ministro della salute** 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
- **l'ordinanza del Ministro della salute** 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- **l'ordinanza del Ministro della salute** 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
- **l'ordinanza del Ministro della salute** 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
- **l'ordinanza del Ministro della salute** 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute

-del 09-16-30 gennaio 2021-03-26

-del 12-13-14-27 febbraio 2021

-del 5 marzo 2021 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI :

-**il D.P.C.M** del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid 19;

-**il D.P.C.M** del 3 novembre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid 19;

-**l'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo** n.102 del 16/11/2020, nonché le nn.rr.13 del 5 marzo 2021, 15 del 12 marzo 2021 e 17 del 17 marzo 2021;

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 29/03/2021, Prot. 0067197/2021 acquisita al Comune in data odierna, l'ASL 1 – Avezzano – Sulmona - L'Aquila, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ha comunicato che, da indagine epidemiologica è stato riscontrato che un bambino asintomatico della scuola dell'infanzia “Montessori” dell'Istituto Comprensivo Mazzini-Fermi è risultato positivo al tampone molecolare per SARS-COV2;

- per tale motivo l'ASL ha prescritto “la misura della quarantena con isolamento domiciliare degli alunni, del personale docente e non docente fino all'esito negativo del tampone molecolare di controllo secondo il protocollo COVID-19;

- che nella menzionata nota n. Prot. 0067197/2021 è stato altresì specificato quanto segue: “ Si propone la chiusura anticipata del plesso per almeno 10 giorni” e comunque per il periodo sufficiente a limitare l'ulteriore estensione del contagio in ambito scolastico

- Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover disporre a salvaguardia e tutela della salute pubblica, la chiusura della scuola dell'infanzia "Montessori" dell'Istituto Comprensivo Mazzini-Fermi di via Salto per giorni dieci, allo scopo di evitare la eventuale diffusione del contagio;

Tenuto conto che sul territorio comunale sono stati riscontrati anche casi di soggetti positivi al covid -19 (variante brasiliana);

VISTA la legge n. 241/1990;

VISTO il D. Lgs 267/2000 in particolare gli artt. 50 e 54;

CONSIDERATA la contingibilità e urgenza di provvedere in merito alla segnalata situazione sanitaria;

INVITA

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 1 – "G. Mazzini – E. Fermi" ad attivare per la propria competenza le procedure COVID nel rispetto dei protocolli di sicurezza delle Scuole;

ORDINA

1. La sospensione temporanea delle attività didattiche presso la Scuola dell'Infanzia "Montessori" dell'Istituto Comprensivo Mazzini-Fermi di via Salto allo scopo di evitare la diffusione del contagio;
2. La sanificazione straordinaria dell'edificio scolastico sopra indicato e delle sue pertinenze a cura del Dirigente Scolastico.

AVVERTE

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale, ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE CHE

Copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Signor PREFETTO della Provincia Aquila;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Mazzini-Fermi";
- Al Direttore Generale della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
- Venga pubblicato sull'albo pretorio e sito internet del Comune di Avezzano.

Il Vice Sindaco

Domenico Di Berardino

Avezzano li, 29/03/2021